

N. 18.480 di rep.

N. 5.946 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria  
di società quotata  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2012 (duemiladodici)  
il giorno 24 (ventiquattro)  
del mese di aprile  
alle ore 13,25 (tredici e venticinque)  
in Milano, nella casa in foro Buonaparte n. 31.

Avanti a me **professor Piergaetano Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Ravanelli Renato Amilcare**, nato a Milano il 14 aprile 1965, domiciliato per la carica in Milano, Foro Buonaparte n. 31, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata:

**"EDISON S.p.A."**

con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale euro 5.291.700.671,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754 (la "Società"),

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della società stessa qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto, avendo la medesima già trattato la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede il Componente a norma dell'art. 12 dello statuto sociale, il quale anzitutto richiama, in quanto rilevanti, tutte le dichiarazioni rese in apertura di assemblea e qui riprodotte:

- oltre ad esso Componente assistono i consiglieri Bruno Lescoeur (amministratore delegato), Mario Cocchi, Gian Maria Gros-Pietro, Mauro Miglio, Paolo Rossetti, Klaus Stocker nonché tutti i sindaci Alfredo Fossati, Angelomaria Palma, Leonello Schinasì

- hanno giustificato l'assenza i consiglieri Gregorio Gitti, Jean-Louis Mathias, Thomas Piquemal, Henri Proglino, Andrea Viero, Stefen Wolfram

- il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 suddiviso in n. 5.291.700.671 azioni da nominali euro 1 (uno) ciascuna di cui n. 5.181.108.251 azioni ordinarie e n. 110.592.420 azioni di risparmio;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno

possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, è a disposizione dei presenti e, completato dei nominativi di coloro che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la società ha designato Servizio Titoli SpA, qui intervenuta tramite la sig.ra Angela Contessotto, quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; è fatto invito al Rappresentante a rendere, ricorrendone i presupposti, tutte le dichiarazioni prescritte dalla disciplina vigente;

- i nominativi e le percentuali di capitale detenuto dai soggetti che possiedono direttamente o indirettamente azioni della Società con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e delle comunicazioni ufficiali ricevute e dalle informazioni in nostro possesso, a tutto il 23 aprile 2012, sono i seguenti:

-- Transalpina di Energia S.r.l., per n. 3.175.053.827 azioni ordinarie possedute, pari al 61,281% delle azioni ordinarie emesse e al 60,001% del capitale sociale;

-- Electricité de France S.A. (indirettamente tramite MNTC Holding Srl), per n. 1.003.009.126 azioni ordinarie possedute, pari al 19,359% delle azioni ordinarie emesse e al 18,955% del capitale sociale;

-- Carlo Tassara S.p.A., per n. 519.415.677 azioni ordinarie possedute, pari al 10,025% delle azioni ordinarie emesse e al 9,815% del capitale sociale;

- in ordine all'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla società consta l'esistenza dei patti parasociali riassunti nel prospetto che è stato messo a disposizione dei partecipanti all'assemblea, il cui contenuto integrale è quello qui di seguito riportato:

"(i) accordo quadro stipulato in data 12 maggio 2005 fra AEM S.p.A. (ora denominata A2A S.p.A. "**A2A**"), la sua controllata Delmi S.p.A. ("**Delmi**"), Electricité de France S.A. ("**EDF**") e la controllata di quest'ultima WGRM Holding 4 S.p.A. ("**WGRM**") finalizzato all'acquisto congiunto del controllo di Edison S.p.A. ("**Edison**") tramite una società partecipata paritetica-mente da Delmi e WGRM, successivamente individuata in Transalpina di Energia S.r.l. ("**Transalpina di Energia**");

(ii) accordo parasociale contestualmente stipulato tra le medesime parti avente ad oggetto la corporate governance di Edison e di Transalpina di Energia ed entrato in vigore il 16 settembre 2005 con durata triennale, e successivamente rin-

novato nonché modificato a più riprese, da ultimo in data 15 febbraio 2012; l'Accordo scadrà alla più prossima delle seguenti date: (i) il 30 giugno 2012, (ii) la data del closing riguardante il trasferimento a EDF (o società da essa controllata e con sede in Europa) della partecipazione in Transalpina di Energia detenuta da Delmi ovvero si intenderà rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni a decorrere dal 30 giugno 2012, se non perverrà alcuna comunicazione di disdetta da parte di alcuno dei patiscenti entro le ore 18.00 del 30 giugno 2012 o, nel caso in cui Edison cessi prima del compimento di tale triennio, di essere quotata in un mercato regolamentato in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, per un periodo pari a 5 anni, fermo rimanendo che, successivamente al rinnovo, ciascuna parte avrà il diritto di recedere da detto accordo parasociale con un preavviso di 15 giorni.

Secondo quanto comunicato dagli aderenti, anche sulla base dell'ultimo aggiornamento effettuato in data 6 ottobre 2009, i nominativi degli aderenti ai due soprarichiamati accordi, il numero delle azioni ordinarie Edison detenute dagli aderenti e da Transalpina di Energia oggetto degli accordi medesimi, e le percentuali delle azioni ordinarie Edison oggetto degli accordi rispetto al numero totale delle azioni ordinarie Edison emesse e al numero totale delle azioni ordinarie Edison oggetto degli accordi, risultano i seguenti:

- Transalpina di Energia (che non è parte dei menzionati accordi), per n. 3.175.053.827 azioni ordinarie Edison conferite, pari al 75,993% sul totale azioni ordinarie Edison conferite e al 61,2818% sul totale azioni ordinarie Edison in circolazione;
- EDF (indirettamente tramite la società controllata MNTC Holding S.r.l.), per n. 1.003.009.126 azioni ordinarie Edison conferite, pari al 24,006% sul totale azioni ordinarie Edison conferite e al 19,3591% sul totale azioni ordinarie Edison in circolazione;
- A2A, nessuna azione conferita;
- Delmi, nessuna azione conferita;
- WGRM, nessuna azione conferita;
- Totale, per n. 4.178.062.953 azioni ordinarie Edison conferite, pari al 100,00% sul totale azioni ordinarie Edison conferite e al 80,6409% sul totale azioni ordinarie Edison in circolazione.

Si precisa che il numero delle azioni ordinarie Edison apportato ai suddetti accordi e i corrispondenti valori percentuali sopra menzionati tengono conto:

(a) dell'integrale esercizio dei warrant Edison ordinari 2007 già conferiti ai suddetti accordi, effettuato nel mese di dicembre 2007, rispettivamente da Transalpina di Energia, EDF e WGRM Holding 3 S.p.A, società controllata e interamente partecipata da EDF;

(b) della cessione a terzi effettuata in data 18 febbraio 2008 da parte di MNTC Holding S.r.l, società controllata e interamente partecipata da EDF, di n. 45.939 azioni ordinarie Edison, pari allo 0,00089% del capitale sociale ordinario di Edison;

(c) della cessione effettuata in data 21 luglio 2008 da parte di EDF in favore di WGRM Holding 3 S.p.A., di n. 15.210.131 azioni ordinarie Edison, pari allo 0,294% del capitale sociale ordinario di Edison;

d) della fusione per incorporazione di WGRM Holding 3 SpA in MNTC Holding S.r.l, efficace dal 28 settembre 2009.

I due accordi sopra richiamati hanno, inoltre, ad oggetto il 100% del capitale sociale di Transalpina di Energia (pari a euro 3.146.000.000) detenuto interamente e pariteticamente da WGRM e Delmi, titolari ciascuna di una quota pari al 50% del capitale sociale di Transalpina di Energia.

(iii) accordo di investimento e patto parasociale sottoscritto il 7 luglio 2005 fra A2A S.p.A (già AEM S.p.A), Dolomiti Energia S.p.A. ("Dolomiti Energia"), Società Elettrica Altoatesina - SEL S.p.A. ("SEL"), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca"), Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. ("Banca Popolare di Milano") e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e successivo accordo modificativo e integrativo sottoscritto in data 18 luglio 2005 tra i medesimi soggetti ed Enia S.p.A. (ora denominata Iren S.p.A. "Iren") e da ultimo modificato in data 28 febbraio 2012. Con tali accordi sono stati disciplinati: l'ingresso di Dolomiti Energia, Mediobanca, Banca Popolare di Milano e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e, successivamente, di Enia nella compagine sociale di Delmi; l'incremento della partecipazione di SEL in Delmi, gli impegni di capitalizzazione e finanziamento dei soci a favore di Delmi, nonché i reciproci rapporti e interessi in relazione alla struttura organizzativa e al funzionamento di Delmi e, per certi aspetti, di Transalpina di Energia ed Edison.

Per effetto dell'ultima modifica intervenuta, il patto parasociale sarà efficace sino al 30 giugno 2012.

Secondo quanto comunicato dagli aderenti, anche sulla base dell'ultimo aggiornamento effettuato in data 17 aprile 2008, i nominativi degli aderenti ai soprarichiamati accordi, il numero delle azioni Delmi oggetto degli accordi medesimi e la percentuale del capitale di Delmi rappresentata dalla partecipazione che ciascuno degli aderenti ha vincolato, risultano i seguenti:

- A2A (già AEM), per n. 748.102.935 azioni, pari al 51% sul capitale sociale;
- Iren (già Enia), per n. 220.030.275 azioni, pari al 15% sul capitale sociale;
- SEL, per n. 146.686.850 azioni, pari al 10% sul capitale sociale;

- Dolomiti Energia, per n. 146.686.850 azioni, pari al 10% sul capitale sociale;
- Mediobanca, per n. 88.012.110 azioni, pari al 6% sul capitale sociale;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, per n. 73.343.425 azioni, pari al 5% sul capitale sociale;
- Banca Popolare di Milano, per n. 44.006.055 azioni, pari al 3% sul capitale sociale;
- Totale, per n. 1.466.868.500 azioni, pari al 100% sul capitale sociale;

Oltre alla totalità del capitale sociale di Delmi, i richiamati accordi, anche sulla base dell'ultimo aggiornamento effettuato in data 17 aprile 2008, risultano avere ad oggetto indirettamente:

(a) la quota pari al 50% del capitale sociale di Transalpina di Energia detenuta da Delmi, e (b) le azioni ordinarie Edison che possono essere indirettamente imputate a Delmi tramite Transalpina di Energia, pari al 50% del numero di azioni ordinarie Edison complessivamente detenute da Transalpina di Energia, e cioè, sulla base dell'ultimo aggiornamento effettuato in data 17 aprile 2008, n. 1.587.526.913,5 azioni ordinarie Edison, pari al 30,64% del totale delle azioni ordinarie Edison.

(iv) patto parasociale stipulato in data 7 luglio 2005 e da ultimo modificato in data 31 gennaio 2012, tra Mediobanca, Banca Popolare di Milano e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, soci finanziari di Delmi, avente ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni di ciascuno degli aderenti in relazione al voto da assumere nel Comitato Direttivo di Delmi, nelle assemblee e nel consiglio di amministrazione di Delmi, Transalpina di Energia ed Edison, nonché al voto da esprimere in tali sedi, e la disciplina dell'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale di Delmi. Per effetto di tale ultima modifica, l'accordo è stato rinnovato fino al 30 giugno 2012.

Secondo quanto comunicato dagli aderenti, anche sulla base dell'ultimo aggiornamento effettuato in data 17 maggio 2008, i nominativi degli aderenti al patto parasociale, il numero delle azioni Delmi oggetto del patto medesimo, la percentuale del capitale di Delmi rappresentata dalla partecipazione che ciascuno degli aderenti ha vincolato e la percentuale del capitale di Delmi rappresentata dalla partecipazione complessivamente vincolata, risultano i seguenti:

- Mediobanca, per n. 88.012.110 azioni Delmi conferite, pari al 42,86% sul numero totale delle azioni Delmi conferite e al 6% sul totale delle azioni ordinarie emesse da Delmi;
- Banca Popolare di Milano, per n. 44.006.055 azioni Delmi conferite, pari al 21,43% sul numero totale delle azioni Delmi conferite e al 3% sul totale delle

azioni ordinarie emesse da Delmi;

- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, per n. 73.343.425 azioni Delmi conferite, pari al 35,71% sul numero totale delle azioni Delmi conferite e al 5% sul totale delle azioni ordinarie emesse da Delmi;

- Totale, per n. 205.361.590 azioni Delmi conferite, pari al 100% sul numero totale delle azioni Delmi conferite e al 14% sul totale delle azioni ordinarie emesse da Delmi.

Gli estratti dei patti sopra indicati ed i successivi aggiornamenti sono stati resi pubblici e sono disponibili sul sito Consob.”;

- come raccomandato dalla CONSOb, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, oltre alla società di revisione Deloitte & Touche SpA, sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea. E' presente altresì personale addetto ai lavori assembleari;

- è presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio signor Alessandro Baroni;

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

- l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato, come previsto dallo statuto, sul sito della società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 14 marzo 2012 ed è stato altresì inviato alla Borsa Italiana e alla Consob tramite circuito NIS (Network Information System); non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

- l'ordine del giorno è il seguente:

#### Parte ordinaria

(Omissis)

#### Parte straordinaria

8. Riduzione per l'importo di euro 84.747.187,63 della "Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al "fair value" quale sostituto del costo ex art. 7.6 D.Lgs. 38/2005", utilizzato per il ripianamento delle perdite dell'esercizio 2011.

9. Modifica subordinata a condizione sospensiva dei sotto indicati articoli dello statuto: 5 (Capitale Sociale), 6 (Azioni di risparmio e Rappresentante comune), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 12 (Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti), 13 (Assemblee speciali), 14 (Consiglio di Amministrazione), 16 (Cariche sociali - Comitanti), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale), 23 (Controllo contabile), 24 (Esercizio sociale);

- gli aventi diritto che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120, 121 e 222 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359 bis del codice civile sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- è in funzione in sala un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione e un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese e francese;
- coloro che vorranno prendere la parola sui diversi argomenti all'ordine del giorno potranno iscriversi recandosi al tavolo delle prenotazioni posto a lato del tavolo della presidenza; è fatto invito ai presenti, quando verranno chiamati al microfono, a fare interventi concisi e strettamente pertinenti la materia trattata contenendo gli interventi entro una decina di minuti, per dare a tutti la possibilità di prendere la parola; è fatta riserva di disciplinare la discussione sulla base dei poteri che lo statuto consente alla Presidenza;
- è fatto invito a coloro che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori ad introdurre la scheda di votazione nella apposita urna posta all'uscita. Chi invece intendesse rientrare è pregato di consegnare la scheda di votazione al personale addetto, il quale la restituirà al rientro in sala;
- nei termini di legge e regolamentari sono stati depositati presso la sede della società, inviati tramite NIS alla Borsa Italiana e messi a disposizione sul sito internet della società, dalle date sotto indicate:
  - la relazione degli amministratori illustrativa del punto 8, contenuta nel fascicolo "Proposte e relazioni degli amministratori (Riduzione della riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al "fair value" quale sostituto del costo ex art. 7. D.Lgs. 38/2005) e del punto 9 (Modifica subordinata a condizione sospensiva di alcuni articoli dello statuto, quest'ultima inviata anche in Consob con tele raccolta (dal 23 marzo). Una copia di detta Relazione al presente si allega sotto "A";
- prima dell'assemblea, l'azionista Marco Bava ha formulato per iscritto, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98, una serie di domande alle quali la società ha fornito risposta pubblicata sul sito internet della società ovvero in assemblea.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti risultano attualmente 94 per complessive n. 4.749.051.402 azioni, rappresentanti il 91,660918% del capitale sociale con diritto di voto;
- dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione anche in sede straordinaria, ai sensi di legge e del-

l'art. 11 dello statuto sociale.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno relativo alla "riduzione della "Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al "fair value" quale sostituto del costo ex art. 7.6 D. Lgs. 38/2005" ed al proposito anzitutto propone di omettere la lettura della relazione degli amministratori in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito.

L'assemblea unanime approva.

E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati
- pone in votazione per alzata di mano (ore 13,27) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea degli azionisti,

- visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 38/2005;
- avuto riguardo alla delibera di ripianamento della perdita dell'esercizio 2011, che ha previsto il parziale utilizzo della "Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al "fair value" quale sostituto del costo ex art. 7.6 D.Lgs. 38/2005";

**delibera**

di ridurre, per la misura corrispondente all'importo utilizzato per il ripianamento della perdita dell'esercizio 2011 e cioè per l'importo di euro 84.747.187,63 (ottantaquattromilionesettecentoquarantasettemilacentottantasette virgola sessantatre), la "Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al "fair value" quale sostituto del costo ex art. 7.6 D. Lgs. 38/2005, che quindi rimane in essere per l'importo di euro 382.362.099,36 (trecentottantaduemilioni-trecentosessantaduemilanovantanove virgola trentasei)."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 519.746.077 azioni (come da dettaglio allegato).

Nessun astenuto.

Favorevoli le rimanenti 4.229.305.325 azioni (89,055792% sulle azioni intervenute e 81,629357% sul capitale sociale).

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno relativo alla "modifica subordinata a condizione sospensiva di alcuni articoli dello statuto" ed al proposito anzitutto propone di omettere la lettura della relazione degli amministratori in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito.

L'assemblea unanime approva.

E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera *in-*

fra trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati
- pone in votazione per alzata di mano (ore 13,33) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
"L'assemblea degli azionisti
  - esaminata la relazione degli amministratori all'assemblea;
  - preso atto delle proposte di modifica di taluni articoli dello statuto vigente

**delibera**

i) di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche degli articoli: 5 (cinque) (Capitale Sociale), 6 (sei) (Azioni di risparmio e Rappresentante comune), 9 (nove) (Convocazione), 11 (undici) (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 12 (dodici) (Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti), 13 (tredici) (Assemblee speciali), 14 (quattordici) (Consiglio di Amministrazione), 16 (sedici) (Cariche sociali - Comitati), 17 (diciassette) (Poteri), 18 (diciotto) (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (ventidue) (Collegio sindacale), 23 (ventitre) (Controllo contabile), 24 (ventiquattro) (Esercizio sociale) dello statuto nei termini indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, al presente allegata sotto "A" e che si hanno qui per richiamati e riprodotti, stabilendo che tali aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche sono sospensivamente condizionate all'iscrizione, ed entreranno in vigore con decorrenza dalla data di iscrizione, nel Registro delle Imprese, dell'atto notarile di cessione della quota di Transalpina di Energia S.r.l. detenuta da Delmi SpA a Electricité de France SA o ad altra società da quest'ultima interamente controllata, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del contratto di compravendita di tale quota di Transalpina di Energia S.r.l, stipulato da Electricité de France SA, Delmi SpA e A2A SpA in data 15 febbraio 2012, e per come eventualmente e successivamente integrato e modificato;

ii) di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore delegato pro tempore, in via tra loro congiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione e per accertare l'attuarsi della condizione sospensiva e depositare, in tal caso, il nuovo testo dello statuto."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 553.391.465 azioni (come da dettaglio allegato).

Nessun astenuto.

Favorevoli le rimanenti 4.195.659.937 azioni (88,347326% sul-

le azioni intervenute e 80,979971% sul capitale sociale).

Il Presidente proclama il risultato. Più nulla essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,35 (tredici e trentacinque).

Il Presidente consegna a me notaio:

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "B";
- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "C" con dettaglio delle votazioni.

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di dodici fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventitre e righe sei.

F.to Renato Amilcare Ravanelli

F.to Piergaetano Marchetti notaio

*Relat A  
n. 18480/544p*

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE  
DEGLI AMMINISTRATORI  
E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

**Parte Straordinaria**



*[Handwritten signature]*

## **RISERVA DA ISCRIZIONE IN TRANSIZIONE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI AL "FAIR VALUE" EX ART. 7.6 D.LGS. 38/2005**

### **Punto 8 all'ordine del giorno – Relazione e Proposta di delibera**

*Signori Azionisti,*

l'assemblea che è chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2011 delibererà anche il ripianamento della perdita mediante utilizzo di riserve.

Nell'ambito di tali riserve sarà parzialmente utilizzata la "Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al *fair value*" quale sostituto del costo ex art. 7.6 D.Lgs. 38/2005".

Al riguardo si richiama l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 38/2005 il quale dispone che: "in caso di utilizzazione della riserva a coperture di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile " (procedura riguardante la riduzione del capitale per esuberanza).

Al fine di consentire, in prospettiva, una maggiore elasticità nella destinazione degli utili futuri della società, Vi proponiamo di deliberare di non ricostituire, per l'importo utilizzato per il ripianamento della perdita dell'esercizio 2011, la sopraindicata riserva e di adottare la seguente deliberazione:

### **Proposta di delibera**

**"L'Assemblea degli azionisti,**

- visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 38/2005;
- avuto riguardo alla delibera di ripianamento della perdita dell'esercizio 2011, che ha previsto il parziale utilizzo della "Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al *fair value*" quale sostituto del costo ex art. 7.6 D.Lgs. 38/2005";

*delibera*

### **OTTAVA DELIBERAZIONE**

di ridurre, per la misura corrispondente all'importo utilizzato per il ripianamento della perdita dell'esercizio 2011 e cioè per l'importo di euro 84.747.187,63, la "Riserva da iscrizione in transizione delle attività materiali al *fair value*" quale sostituto del costo ex art. 7.6 D. Lgs. 38/2005, che quindi rimane in essere per l'importo di euro 382.362.099,36."

Milano, 2 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Renato Ravanelli

## MODIFICHE STATUTARIE - SUBORDINATE A CONDIZIONE SOSPENSIVA

### Punto 9 all'ordine del giorno - Relazione e Proposta di delibera

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo statuto sociale (lo "Statuto") di Edison S.p.A. ("Edison" o la "Società") che si rendono opportune in vista della cessione da parte di Delmi S.p.A. ("Delmi") a favore di Electricité de France S.A. ("EDF") della partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Transalpina di Energia S.r.l. ("Transalpina"), che detiene il 61,3% del capitale sociale con diritto di voto di Edison (l'"Operazione") e della conseguente necessità di adeguarne e semplificare il relativo sistema di governo della Società. Nella medesima sede Vi saranno altresì sottoposte alcune modifiche allo Statuto della Società connesse alla necessità di adeguarne il testo alle disposizioni della legge n. 120 del 12 luglio 2011 (la "Legge 120/2011") in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo, tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate da Consob, in attuazione delle citate disposizioni legislative.

Con l'occasione, al fine di migliorare la formulazione di alcune clausole statutarie e di uniformare il testo dello Statuto sociale, Vi sarà proposto di adottare dei chiarimenti testuali e delle rettifiche stilistiche.

Preliminarmente si ricorda che il completamento dell'Operazione, per effetto della quale EDF verrà a detenere l'80,7% del capitale sociale con diritto di voto di Edison, è subordinato al verificarsi di determinate condizioni che ad oggi sono ancora pendenti. Pertanto, considerata la stretta correlazione tra le proposte di modifiche statutarie oggetto della presente Relazione ed il perfezionamento dell'Operazione, la proposta che si sottopone all'assemblea degli azionisti prevede che l'efficacia delle modifiche statutarie di seguito illustrate, ove approvate, sia comunque sospensivamente condizionata, facendo decorrere i relativi effetti solo se, e dalla data in cui, risulterà iscritto presso il Registro delle Imprese l'atto notarile di cessione della quota di Transalpina detenuta da Delmi a EDF o ad altra società da quest'ultima interamente controllata, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del contratto di compravendita di tale quota di Transalpina stipulato da EDF, Delmi e A2A S.p.A. ("A2A") in data 15 febbraio 2012.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna norma statutaria oggetto di proposte di modifica, si è proceduto come segue:

- (i) nella colonna di sinistra delle tabelle è riportato il testo vigente;
- (ii) nella colonna di destra delle tabelle è riportato il testo proposto, con evidenza delle modificazioni rispetto al testo vigente;
- (iii) gli articoli non menzionati sono invariati.



\*\*\*

## Articolo 5 – Capitale sociale

La modifica proposta all'articolo 5 consiste nella mera eliminazione del comma 5, con conseguente rinumerazione dei successivi commi, in quanto la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale in via scindibile, in virtù delle deleghe ricevute dall'assemblea, poteva essere esercitata entro il 31 dicembre 2010.

### VERSIONE VIGENTE

#### Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 diviso in numero 5.291.700.671 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).
2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. A seguito di deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in base alle deleghe ricevute dall'assemblea, il capitale è elevabile in via scindibile:
  - a) per massimi euro 4.200.000,00 (ora ridotti a massimi euro 491.814,00) mediante emissione di massime n. 4.200.000 azioni ordinarie (ora ridotte a massime n. 491.814) da nominali euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare, da riservare all'esercizio della prima *tranche* di opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti della società, della controllante o di società controllate, italiane od estere, al prezzo di euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2010.
6. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
7. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia

### VERSIONE PROPOSTA

#### Art. 5 - Capitale sociale

1. INVARIATO

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. INVARIATO

ABROGATO

5. INVARIATO

6. INVARIATO

mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

\* \* \*

## Articolo 6 – Azioni di risparmio e rappresentante comune

La proposta di modifica al primo comma dell'articolo 6 dello Statuto consiste in un semplice chiarimento testuale. Viene inoltre proposto di modificare al comma 4 l'ammontare delle spese per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio di cui si fa direttamente carico la Società, senza il diritto di rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza rispetto al minimo garantito, aggiornando detto importo all'ammontare del compenso attualmente spettante al rappresentante comune della categoria

### VERSIONE VIGENTE

#### Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) annui.
5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.
6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

### VERSIONE PROPOSTA

#### Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui.
5. INVARIATO
6. INVARIATO



\* \* \*

## Articolo 9 - Convocazione

Le proposte di modifica al comma 2 dell'articolo 9 dello Statuto consistono in semplici chiarimenti testuali ed alcune rettifiche stilistiche. La proposta di eliminare la precisazione contenuta nel primo periodo del comma 4, concernente le modalità di convocazione dell'assemblea in seconda convocazione, e nel caso dell'assemblea straordinaria, in terza convocazione, è dovuta al fatto che la stessa appare superflua e si ritiene preferibile per ragioni di chiarezza che dette modalità siano disciplinate esclusivamente dalle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.

### VERSIONE VIGENTE

#### Art. 9 - Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dal regolamento emanato dalla Consob, nonché ancora, ove necessario o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
4. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o terza convocazione deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso a 10 (dieci) giorni. Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.

### VERSIONE PROPOSTA

#### Art. 9 - Convocazione

1. INVARIATO
2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa ~~pro tempore~~ vigente, sul sito ~~internet~~ della Società nonché con le altre modalità previste ~~dal regolamento emanato dalla Consob~~ dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari ~~pro tempore~~ vigenti, nonché ancora, ove ~~necessario~~ richiesto da tali disposizioni o deciso dagli ~~amministratori~~ dal Consiglio di Amministrazione, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. INVARIATO
4. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o terza convocazione deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso a 10 (dieci) giorni. Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.

5. Per il diritto da parte dei soci, che rappresentino la percentuale minima fissata dalla legge, di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, valgono le disposizioni di legge

5. INVARIATO

\* \* \*

## Articolo 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Le proposte di modifica all'articolo 11 dello Statuto consistono nell'eliminazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi rafforzati dovuti al vigente assetto proprietario della Società. Con il perfezionamento dell'Operazione, venendo meno la necessità di *quorum* rafforzati, si ritiene preferibile semplificare tali previsioni, prevedendo che la costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni siano disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

### VERSIONE VIGENTE

#### Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria degli azionisti in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea e almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società fatta eccezione per: (i) l'assemblea ordinaria di seconda convocazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale, la nomina e la revoca delle cariche sociali che è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, (ii) quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto con riferimento alla nomina degli amministratori e (iii) quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto con riferimento alla nomina dei sindaci.
2. L'assemblea straordinaria degli azionisti è validamente costituita in prima, seconda e terza convocazione quando è rappresentato più della metà del capitale sociale ordinario

### VERSIONE PROPOSTA

#### Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. ~~L'assemblea ordinaria degli azionisti in prima o seconda convocazione delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea e almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società fatta eccezione per: (i) l'assemblea ordinaria di seconda convocazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale, la nomina e la revoca delle cariche sociali che è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, (ii) quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto con riferimento alla nomina degli amministratori e (iii) quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto con riferimento alla nomina dei sindaci.~~ La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto per la nomina degli amministratori e dall'art. 22 del presente statuto per la nomina del Collegio sindacale.

ABROGATO

della Società e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge che richiedono quorum più elevati.

ABROGATO

\* \* \*

## Articolo 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

Le proposte di modifica ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 consistono, in linea con le modifiche proposte al precedente articolo 11, e per le medesime motivazioni, nell'eliminazione dei *quorum* deliberativi rafforzati richiesti rispettivamente per la nomina del presidente dell'assemblea e del segretario.

### VERSIONE VIGENTE

#### Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

### VERSIONE PROPOSTA

#### Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti.
2. INVARIATO
3. Il Presidente è assistito da un Segretario ~~eletto designato dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea~~ su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. INVARIATO

\* \* \*

## Articolo 13 - Assemblee speciali

La modifica proposta al secondo comma dell'articolo 13 è volta ad estendere anche alle assemblee speciali degli obbligazionisti il principio della "*record date*" e quindi l'applicabilità del medesimo termine previsto dal comma 1 dell'articolo 10 per l'assemblea degli azionisti ai fini dell'accertamento dei soggetti legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto. La proposta di modifica, pur non essendo richiesta dalle vigenti disposizioni di legge, si rende opportuna nell'ottica di uniformare anche sotto tale profilo la disciplina delle assemblee speciali degli obbligazionisti a quella dell'assemblea degli azionisti.

**VERSIONE VIGENTE**

**Art. 13 - Assemblee speciali**

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti non si applica il termine di 2 (due) giorni previsto dal comma 1 dell'art. 10.

**VERSIONE PROPOSTA**

**Art. 13 - Assemblee speciali**

1. INVARIATO
2. Alle assemblee degli obbligazionisti non si applica il medesimo termine di ~~2~~ (due) giorni previsto dal cui al comma 1 dell'art. 10.

\* \* \*

**Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione**



Le proposte di modifica all'articolo 14 dello Statuto di seguito illustrate si rendono opportune, da un lato, al fine di tener conto del mutamento degli assetti proprietari della Società che si produrranno per effetto del perfezionamento dell'Operazione e, dall'altro, per adeguarne il testo alle nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.

Per quel che riguarda le modifiche legate al nuovo assetto proprietario della Società, si propone in primo luogo di modificare il comma 1 dell'articolo 14 e di inserire un nuovo comma 4, al fine di eliminare la previsione di un numero fisso di amministratori, prevedendo invece che il Consiglio di Amministrazione possa essere composto da minimo di sette ad un massimo di tredici componenti (ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza, da un minimo di otto ad un massimo di quattordici componenti) e lasciando all'assemblea degli azionisti il potere di determinare il numero dei componenti tra il minimo e il massimo previsto, prima di procedere alla nomina degli stessi. La previsione di un numero variabile di componenti consentirebbe all'assemblea degli azionisti, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, una maggiore flessibilità nella determinazione della composizione dell'organo amministrativo senza dover operare ulteriori modifiche statutarie.

Viene inoltre proposto, sempre nell'ottica di garantire all'assemblea una maggiore flessibilità nella determinazione del numero degli amministratori, l'inserimento di un nuovo comma 5 nell'articolo 14 al fine di riconoscere all'assemblea la facoltà, qualora il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, di aumentare il numero dei componenti durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni di legge e senza applicazione della procedura per liste. Parimenti, nell'ipotesi disciplinata dal comma 20 (nuovo comma 22) in cui l'assemblea debba provvedere alle nomine degli amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, si propone di modificare quest'ultima previsione, attribuendo all'assemblea la facoltà di deliberare la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri di composizione e del numero minimo previsti nello Statuto.

In conseguenza dell'eliminazione del numero fisso di dodici amministratori, si rende altresì necessario modificare le altre previsioni contenute nell'articolo 14 che fanno riferimento a tale numero. In particolare, tali modifiche riguardano:

- (i) il comma 4 (nuovo comma 6), dove si dovrà prevedere che ciascuna lista non può contenere più di tredici candidati;

- (ii) il comma 12 (nuovo comma 14) lettera (a), in quanto occorrerà precisare che il numero degli amministratori eletti sarà pari a quello determinato dall'assemblea meno una unità e, parimenti, nell'ipotesi disciplinate nei successivi commi 15 e 16 (nuovi commi 16 e 17), risulterà eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea;
- (iii) la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 21 (nuovo comma 23), precisando che in caso di mancata sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto di una unità.

La modifica proposta al comma 6 (nuovo comma 8) dell'articolo 14 consiste nell'eliminazione della precisazione, contenuta nell'ultimo periodo del comma in esame, relativa al divieto, per determinati soggetti, di presentare una lista diversa da quella presentata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, in quanto tale previsione risulta superflua alla luce dell'assetto proprietario che assumerà la Società con il perfezionamento dell'Operazione, essendo al riguardo sufficiente il disposto contenuto nel primo periodo del medesimo comma che già fa riferimento alla nozione di collegamento prevista dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La modifica proposta richiede, inoltre, di modificare di conseguenza il richiamo contenuto al comma 21 (nuovo comma 23) dell'articolo 14.

Sempre al fine di tener conto del mutamento degli assetti proprietari della Società per effetto del perfezionamento dell'Operazione, si propone di eliminare le precisazioni contenute nelle disposizioni concernenti la procedura delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione in relazione alle maggioranze necessarie per deliberare l'elezione della lista di maggioranza, la nomina degli amministratori in caso di presentazione di una sola lista e di mancata presentazione di alcuna lista nonché per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti o nominati dalla assemblea nelle precedenti ipotesi. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 11, nella versione proposta, è possibile semplificare tali disposizioni prevedendo che anche le deliberazioni sopra menzionate vengano adottate dall'assemblea secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. In particolare, le modifiche proposte a tal fine riguardano il comma 12 (nuovo comma 14) lettera (a), l'eliminazione del comma 14, il comma 15 (nuovo comma 16), il comma 16 (nuovo comma 17) ed il comma 22 (nuovo comma 24) dell'articolo 14.

Il secondo gruppo di modifiche proposte all'articolo 14 sono volte ad adeguare il testo dello Statuto alle disposizioni della Legge 120/2011, che ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), per perseguire l'obiettivo di favorire l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, imponendo alle società quotate di prevedere, all'interno dei rispettivi organi di amministrazione e controllo, un criterio di ripartizione tra quote che garantisca l'equilibrio tra generi, nella misura minima prevista dalla medesima legge (almeno 1/5 in sede di primo mandato e almeno 1/3 nei successivi mandati). Le modifiche proposte tengono anche conto delle disposizioni emanate dalla Consob in materia in attuazione di una specifica delega regolamentare.

In particolare la Consob, nell'introdurre il nuovo articolo 144-undecies nel regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") ha ritenuto opportuno lasciare agli statuti delle società quotate ampia autonomia nell'individuazione (i) delle modalità di formazione delle liste nonché dei criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni, con l'unico limite di non poter imporre il rispetto di criteri di riparto tra generi alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, (ii) delle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra i generi, e (iii) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto

previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del TUF.

Le modifiche proposte per adeguare l'articolo 14 dello Statuto alle disposizioni legislative e regolamentari sopra citate riguardano in particolare:

- (i) il comma 2, dove si prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri di riparto tra generi indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti;
- (ii) il comma 4 (nuovo comma 6), per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella formazione delle liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre;
- (iii) il comma 11 (nuovo comma 13) ed il nuovo comma 18, al fine di prevedere un meccanismo di sostituzione/integrazione delle liste che consenta all'assemblea all'esito delle votazioni di assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e dell'equilibrio tra i generi;
- (iv) i commi 17, 19 e 20 (nuovi commi 19, 21 e 22) ed il nuovo comma 26, in modo da assicurare il rispetto del criterio di riparto tra i generi nel meccanismo di sostituzione di uno o più amministratori in caso di cessazione dalla carica.

Infine, le altre modifiche proposte all'articolo 14 di seguito evidenziate consistono in semplici chiarimenti testuali ed alcune rettifiche stilistiche.

#### VERSIONE VIGENTE

##### Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da 13 (tredici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo

#### VERSIONE PROPOSTA

##### Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da ~~12 (dodici)~~ **un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici)** componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da ~~13 (tredici)~~ **un ulteriore amministratore e quindi da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14 (quattordici)** componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. ~~Almeno 2 (due) di essi (o~~ **Almeno inoltre almeno 2 (due) di essi (o**

previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

4. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 12 (dodici). Tuttavia, la lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società contiene un numero di candidati pari a 12 (dodici), di cui

l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla ~~normativa applicabile~~ dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.


3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione può aumentare il numero, provvedendo alle relative nomine secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, senza applicazione della procedura per liste. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applicano, in tal caso, le disposizioni previste dal comma 25.
6. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi ~~16~~ 18 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a ~~12 (dodici)~~ 13 (tredici). Tuttavia, la lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società ~~contiene un numero di candidati~~

almeno 2 (due) (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

5. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
6. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione

pari a 12 (dodici), di cui deve contenere almeno 2 (due) **candidati** (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari **pro tempore vigenti**. **Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, devono assicurare, nella composizione della lista, il rispetto di tale equilibrio nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.**

7. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari **pro tempore vigenti**.
8. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a



*[Handwritten signature]*

di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).

7. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.

8. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la società.

9. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione

~~presentare né votare una lista diversa da quella presentata e votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).~~

9. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla ~~normativa applicabile dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e~~ dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.

10. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario ~~prima di~~ **entro il venticinquesimo giorno precedente** quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono ~~produrre~~ **far pervenire**, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le **comunicazioni/certificazioni** emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la società.

11. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con

della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 6, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

12. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando quanto previsto al successivo comma 14) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, 12 (dodici) amministratori;
- (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da

l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 6, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

12. INVARIATO

13. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 18 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 2.

14. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (a) dalla lista che ~~ha ottenuto la~~ **è risultata prima per numero di voti** (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando quanto previsto al successivo comma 14) sono tratti e tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella



*[Handwritten signature]*

quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) e fermo restando quanto previsto al successivo comma 14. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto in tale ultimo caso si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, ed è eletto dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, il restante amministratore nella persona del candidato indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

14. Resta inteso che in prima convocazione (anche nel caso di eventuali votazioni di ballottaggio) occorrerà per la lista di maggioranza altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società; nel caso in cui, in prima convocazione, la lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede non ottenga il

medesima lista, ~~12 (due)~~ un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea meno 1 (una) unità;

(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

15. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) e fermo restando quanto previsto al successivo comma 14. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma ~~12~~ 14 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto in tale ultimo caso si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, ed è eletto dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, il restante amministratore nella persona del candidato indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

ABROGATO

voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, non risulterà eletto in tale prima convocazione nessun amministratore, neppure quello da trarre dalle liste di minoranza.

15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) nonché in prima convocazione il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i 12 (dodici) candidati elencati in tale lista.

16. Nel caso non venga presentata alcuna lista ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai 12 (dodici) amministratori votati dall'assemblea.

16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa, e, qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) nonché in prima convocazione il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i 12 (dodici) candidati elencati in tale lista delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.

17. Nel caso non venga presentata alcuna lista ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai 12 (dodici) amministratori votati dall'assemblea l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.

18. Nel caso in cui (i) la lista di cui alla lettera (a) del comma 14, ovvero (ii) l'unica lista di cui al comma 16, non contenga un numero sufficiente di candidati, ovvero non contenga un numero sufficiente di candidati in possesso del requisito di indipendenza, ovvero ancora, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, le



17. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
18. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.
19. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta.
- modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 14 o dell'unica lista di cui al comma 16 necessario per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, secondo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale gli amministratori sono stati elencati nella lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
19. Le disposizioni che precedono, fermo restando il rispetto dei requisiti di composizione di cui al precedente comma 2, non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
20. INVARIATO
21. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, assicurando, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 14 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai

20. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono.
21. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 5 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 6), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma
- sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.
22. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono assicurando, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.
23. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 57 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 68), con uno o più dei soci di cui



12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto a 12 (dodici).

22. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea), restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società.

23. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 9.

ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma ~~12~~14 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma ~~12~~14 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto a ~~12 (dodici)~~ di 1 (una) unità.

24. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea), restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

25. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi ~~21~~23 e ~~22~~24 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 9.

26. Le procedure di sostituzione di cui ai precedenti commi devono comunque assicurare, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.

24. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
25. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

27. INVARIATO

28. INVARIATO

\* \* \*

## Articolo 16 - Cariche sociali - Comitati

Le modifiche proposte al comma 1, 2 e 3 e l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 16 consistono nell'eliminazione delle particolari previsioni riguardanti le modalità di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Segretario del Consiglio di Amministrazione ed i requisiti di composizione in caso di costituzione del Comitato Esecutivo dovute al vigente assetto proprietario della Società, che non risultano più necessarie con il perfezionamento dell'Operazione. La modifica proposta al comma 4 è un semplice chiarimento testuale.

### VERSIONE VIGENTE

#### Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno dei suoi membri, al quale sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero pari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata

### VERSIONE PROPOSTA

#### Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o più dei suoi componenti, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero pari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale

presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su designazione dell'Amministratore Delegato, nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
5. Del Comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede.
6. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

~~ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.~~

- ~~3. Il Consiglio di Amministrazione su designazione dell'Amministratore Delegato, nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.~~
- ~~4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.~~

~~ABROGATO~~

~~5. INVARIATO~~

\* \* \*

## Articolo 17 - Poteri

Le modifiche proposte al comma 2 dell'articolo 17, sono volte ad adeguare l'elenco delle attribuzioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, e le conseguenti limitazioni delle materie delegabili agli organi delegati, al mutamento degli assetti societari della Società con il perfezionamento dell'Operazione e per garantire al Consiglio di Amministrazione una maggiore flessibilità nell'attribuzione delle deleghe.

In particolare, si propone di attribuire, nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione esclusivamente le deliberazioni relative a (i) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, (ii) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato, (iv) gli adeguamenti dello statuto della Società a disposizioni normative, (v) fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile, (vi) l'emissione di obbligazioni.

**VERSIONE VIGENTE****Art. 17 - Poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Fatte salve le competenze dell'assemblea e quelle esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge, il potere di deliberare sulle materie qui di seguito elencate è riservato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e non può essere delegato né all'Amministratore Delegato né ad altri amministratori o comitati del Consiglio di Amministrazione (incluso l'eventuale Comitato esecutivo), restando inteso che le decisioni e materie di seguito indicate si riferiscono sia ad Edison direttamente sia alle società controllate da Edison (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) per le quali controllate occorrerà pertanto una delibera del Consiglio di Amministrazione di Edison con riferimento a tali decisioni e materie, salvo per i punti b) (bilancio di esercizio e consolidato, business plan e budget), d) (sedi secondarie), e) (indicazione di amministratori con la legale rappresentanza), g) (adeguamenti dello statuto a disposizioni normative) e t) (Chief Financial Officer) che si riferiscono solo ad Edison:
  - a) decisioni inerenti il capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, aumento e riduzione del capitale sociale, fusione, scissione, trasformazione;
  - b) decisioni inerenti l'approvazione e la modifica del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, del business plan anche consolidato o del budget anche consolidato di Edison;
  - c) acquisti o atti dispositivi di beni, o altri investimenti, contratti o operazioni per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate, fatta eccezione per la stipula di contratti di cessione o acquisto di gas, energia elettrica, altre materie prime e

**VERSIONE PROPOSTA****Art. 17 - Poteri**

1. INVARIATO
2. **Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:**  
~~Fatte salve le competenze dell'assemblea e quelle esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge, il potere di deliberare sulle materie qui di seguito elencate è riservato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e non può essere delegato né all'Amministratore Delegato né ad altri amministratori o comitati del Consiglio di Amministrazione (incluso l'eventuale Comitato esecutivo), restando inteso che le decisioni e materie di seguito indicate si riferiscono sia ad Edison direttamente sia alle società controllate da Edison (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) per le quali controllate occorrerà pertanto una delibera del Consiglio di Amministrazione di Edison con riferimento a tali decisioni e materie, salvo per i punti b) (bilancio di esercizio e consolidato, business plan e budget), d) (sedi secondarie), e) (indicazione di amministratori con la legale rappresentanza), g) (adeguamenti dello statuto a disposizioni normative) e t) (Chief Financial Officer) che si riferiscono solo ad Edison.~~
  - e) decisioni inerenti il capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, aumento e riduzione del capitale sociale, fusione, scissione, trasformazione;
  - b) decisioni inerenti l'approvazione e la modifica del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, del business plan anche consolidato o del budget anche consolidato di Edison;
  - e) acquisti o atti dispositivi di beni, o altri investimenti, contratti o operazioni per un

- titoli rappresentativi di Certificati Verdi o di diritti di emissione di CO<sub>2</sub>, per i quali non sono previsti limiti di valore ai poteri delegabili e fatto salvo quanto diversamente previsto in altri punti del presente art. 17, comma 2;
- d) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
  - e) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
  - f) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
  - g) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
  - h) fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;
  - i) emissione di obbligazioni;
  - l) trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni detenute che possano comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2 del codice civile, di una società controllata o ogni altra operazione dalla quale derivi la perdita del controllo di una tale società controllata;
  - m) altri acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (per esempio a seguito di aumento di capitale o costituzione di società), trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e qualsiasi titolo ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altri enti per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e che non rientrino in quanto previsto nel precedente punto l) del presente art. 17, comma 2;
  - n) decisioni riguardanti l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci delle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2, del codice civile o

ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate, fatta eccezione per la stipula di contratti di cessione e acquisto di gas, energia elettrica, altre materie prime e titoli rappresentativi di Certificati Verdi o di diritti di emissione di CO<sub>2</sub>, per i quali non sono previsti limiti di valore ai poteri delegabili e fatto salvo quanto diversamente previsto in altri punti del presente art. 17, comma 2;

- d) **a)** l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
- e) **b)** l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
- f) **c)** la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
- g) **d)** gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
- h) **e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;**
- i) **f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7, comma 2.**
- l) **h) trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni detenute che possano comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2 del codice civile, di una società controllata o ogni altra operazione dalla quale derivi la perdita del controllo di una tale società controllata;**
- m) **l) altri acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (per esempio a seguito di aumento di capitale o costituzione di società), trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e qualsiasi titolo ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di**

di ogni altra società partecipata (inclusa la presentazione di liste di candidati per l'elezione alle cariche di amministratore o sindaco alle assemblee delle suddette società), fatta eccezione per le votazioni in società che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione ovvero inerenti talune materie che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione per determinate società identificate dallo stesso;

- o) acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, cessione e affitto, costituzione e concessione di pegno, vincoli, garanzie, usufrutto, concessione di altri diritti a soggetti terzi o altri atti di disposizione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, di aziende o rami di azienda per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- p) stipula di contratti di joint-venture e di associazione, fatta eccezione per quelli relativi ad attività di esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e altre materie prime;
- q) concessione e liberazione di vincoli, pegni, garanzie reali e personali, altre garanzie o diritti affini su beni materiali e immateriali (diversi da vincoli, pegni, garanzie o diritti affini contemplati in altri punti del presente art. 17, comma 2), anche a favore di terzi, per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- r) concessione, assunzione e rimborso anticipato di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni di impiego di liquidità attraverso strumenti negoziati sui mercati monetari e da strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio delle variazioni dei tassi di cambio, tassi di interesse o prezzi di commodities) di ammontare superiore a euro 200 (duecento) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;

~~terzi) di partecipazioni o interessenze in altre società, imprese o altri enti per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate o che non rientrino in quanto previsto nel precedente punto l) del presente art. 17, comma 2;~~

~~n) decisioni riguardanti l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci delle società controllate ai sensi dell'art. 2380, primo comma n. 1 o 2, del codice civile e di ogni altra società partecipata (inclusa la presentazione di liste di candidati per l'elezione alle cariche di amministratore o sindaco alle assemblee delle suddette società), fatta eccezione per le votazioni in società che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione ovvero inerenti talune materie che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione per determinate società identificate dallo stesso;~~

~~o) acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, cessione e affitto, costituzione e concessione di pegno, vincoli, garanzie, usufrutto, concessione di altri diritti a soggetti terzi o altri atti di disposizione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, di aziende o rami di azienda per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;~~

~~p) stipula di contratti di joint-venture e di associazione, fatta eccezione per quelli relativi ad attività di esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e altre materie prime;~~

~~q) concessione e liberazione di vincoli, pegni, garanzie reali e personali, altre garanzie o diritti affini su beni materiali o immateriali (diversi da vincoli, pegni, garanzie e diritti affini contemplati in altri punti del presente art. 17, comma 2) anche a favore di terzi per un ammontare superiore a euro 30 (trenta)~~



- s) decisioni relative ad azioni giudiziarie per importi superiori a euro 30 (trenta) milioni o il suo equivalente in altra valuta;
- t) nomina e revoca del Chief Financial Officer di Edison.

~~milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;~~  
~~e) concessione, assunzione e rimborso anticipato di finanziamenti, accunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni di impiego di liquidità attraverso strumenti negoziati sui mercati monetari e da strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio delle variazioni dei tassi di cambio, tassi di interesse o prezzi di commodities) di ammontare superiore a euro 200 (duecento) milioni (o il suo equivalente in altre valute) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;~~  
~~e) decisioni relative ad azioni giudiziarie per importi superiori a euro 30 (trenta) milioni o il suo equivalente in altra valuta;~~  
~~t) nomina e revoca del Chief Financial Officer di Edison.~~

\* \* \*


## Articolo 18 – Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le proposte di modifica al comma 5, 8 e 9 dell'articolo 18 consistono nell'eliminazione del *quorum* rafforzato di dieci amministratori richiesto per la costituzione e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che era stato introdotto per tenere conto del vigente assetto proprietario della Società. Con il perfezionamento dell'Operazione, venendo meno la necessità del *quorum* rafforzato, si è ritenuto preferibile semplificare tali disposizioni prevedendo che il Consiglio di Amministrazione sia validamente costituito e deliberi con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e precisando che in caso di astensione di uno o più amministratori il consiglio possa validamente deliberare anche senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché la delibera ottenga il voto favorevole di tutti gli altri amministratori intervenuti e non astenuti. Sempre nell'ottica di semplificare il processo decisionale in seno al Consiglio di Amministrazione, si propone altresì di precisare al quinto comma che ai fini della validità delle deliberazioni adottate, in assenza di formale convocazione, non è richiesto che gli amministratori assenti esprimano il proprio assenso per iscritto ma soltanto che gli amministratori assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli stessi. Infine, le modifiche proposte al comma 7, consistono in una mera semplificazione delle modalità di nomina dell'amministratore chiamato a presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impossibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che tale amministratore venga designato liberamente dal Consiglio di Amministrazione stesso.

**VERSIONE VIGENTE**

**Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervengano almeno 10 (dieci) amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.



**VERSIONE PROPOSTA**

**Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero ~~intervengano almeno 10 (dieci)~~ **intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi** e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e ~~abbiano espresso non si siano opposti~~ **non si siano opposti** per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.



*Veramente*

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore all'uopo designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 10 (dieci) amministratori.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno 10 (dieci) amministratori. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano in via volontaria, senza obbligo di legge o regolamenti applicabili, di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche con il voto favorevole di meno di 10 (dieci) amministratori, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti e non astenuti.
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.

6. INVARIATO

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore all'uopo designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 10 (dieci) amministratori **l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.**
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di **almeno 10 (dieci) della maggioranza degli amministratori in carica.** Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano **in via volontaria senza obbligo di legge o regolamenti applicabili**, di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche **con senza** il voto favorevole di **meno di 10 (dieci) della maggioranza degli amministratori in carica**, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori **presenti intervenuti** e non astenuti.
10. INVARIATO

## TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

### Articolo 22 – Collegio Sindacale

Le proposte di modifica all'articolo 22 dello Statuto di seguito illustrate si rendono opportune, da un lato, al fine di tener conto del mutamento degli assetti proprietari della Società per effetto del perfezionamento dell'Operazione e, dall'altro, per adeguarne il testo alle nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di equilibrio tra generi all'interno della composizione degli organi di amministrazione e controllo.

Per quel che riguarda le modifiche legate al nuovo assetto proprietario della Società si propone in primo luogo di modificare il comma 4 dell'articolo 22 eliminando la precisazione, contenuta nell'ultimo periodo del comma in esame, relativa al divieto per determinati soggetti di presentare una lista diversa da quella presentata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, specularmente a quanto proposto e per le medesime ragioni illustrate in relazione alla procedura di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Tale modifica richiede inoltre di modificare di conseguenza il richiamo contenuto al comma 17.

Sempre al fine di tener conto del mutamento degli assetti proprietari della Società per effetto del perfezionamento dell'Operazione, si propone di eliminare le precisazioni, contenute nelle disposizioni concernenti la procedura delle liste per la nomina del Collegio sindacale, in relazione alle maggioranze necessarie per deliberare l'elezione della lista di maggioranza, la nomina dei sindaci in caso di presentazione di una sola lista e di mancata presentazione di alcuna lista nonché per la sostituzione dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, ove il subentro dei sindaci supplenti non sia sufficiente. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 11, nella versione proposta, si è ritenuto di semplificare tali previsioni prevedendo che le deliberazioni sopra menzionate siano adottate dall'assemblea secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. In particolare, le modifiche proposte a tal fine riguardano il comma 12 lettera (a), il comma 13, il comma 17, il comma 18 ed il comma 19 dell'articolo 22.


Il secondo gruppo di modifiche proposte all'articolo 22 sono volte ad adeguare il testo dello Statuto alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo illustrate in sede di commento delle proposte di modifica all'art. 14 cui si rinvia.

In particolare, le modifiche proposte per adeguare l'articolo 22 alle suddette disposizioni legislative e regolamentari riguardano:

- (i) il comma 1, dove si prevede che la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri di riparto tra generi indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti;
- (ii) il comma 2, per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella formazione delle liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati pari o superiore a tre;
- (iii) il comma 11, il comma 12 lettera (a), ed il nuovo comma 20, al fine di prevedere un meccanismo di sostituzione/integrazione delle liste che consenta all'assemblea all'esito delle votazioni di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi;
- (iv) i commi 16, 17 e 18, in modo da assicurare il rispetto del criterio di riparto tra i generi nelle ipotesi di sostituzione di uno o più sindaci in caso di cessazione dalla carica, qualora non sia a tal fine sufficiente il subentro dei sindaci supplenti.

Le modifiche proposte al comma 9 e al primo capoverso del comma 17 consistono in semplici chiarimenti testuali e rettifiche stilistiche.

Si propone infine di modificare la rubrica del Titolo V dello Statuto introducendo l'espressione "revisione legale dei conti" in luogo della precedente "controllo contabile", per le ragioni di seguito illustrate in sede di commento delle proposte di modifica al successivo articolo 23 cui si rinvia.



---

**VERSIONE VIGENTE**

---

**TITOLO V –  
COLLEGIO SINDACALE  
E CONTROLLO CONTABILE**

---

**Art. 22 - Collegio Sindacale**

---

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 3 (tre) supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.

---

**VERSIONE PROPOSTA**

---

**TITOLO V –  
COLLEGIO SINDACALE  
E CONTROLLO CONTABILE  
REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

---

**Art. 22 - Collegio Sindacale**

---

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) ~~membri sindacali~~ effettivi e di 3 (tre) ~~sindaci~~ supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, ~~atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.~~
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. ~~Le liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati non inferiore a tre, devono assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.~~
3. INVARIATO

4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).

5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprono già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, e sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) o (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).

5. INVARIATO

*Verzulli*



*[Handwritten signature]*

6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.

7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia

6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di **entro il venticinquesimo giorno precedente** quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale; e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono **produrre far pervenire**, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le **comunicazioni/certificazioni** emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.

7. INVARIATO


8. INVARIATO

stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.

9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
  - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
    - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
    - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.



9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
- gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

10. INVARIATO

11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 20 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 1.



12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
- (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente.

13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto, in tale ultimo caso, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio

12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei è risultata prima per numero di voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci membri effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, ovvero, nel caso in cui avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b), non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;
- (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco membro effettivo e 1 (un) sindaco membro supplente.

13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto, in tale ultimo caso, si

tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, e sono eletti dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.
15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
16. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza

~~precede ad una nuova votazione di~~  
~~bollettaggio tra tali liste da parte di tutti i~~  
~~soggetti legittimati al voto presenti in~~  
~~assemblea, e sono eletti dalla lista che~~  
~~ottenga la maggioranza relativa dei voti,~~  
~~escludendo dal computo gli astenuti, un~~  
~~sindaco effettivo e un sindaco supplente.~~

14. INVARIATO

15. INVARIATO

16. Le disposizioni che precedono, **fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio fra i generi di cui al precedente comma 1**, non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, **fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1**, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della

risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli.

In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli.

In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7 l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci di maggioranza, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17. In tal caso, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito

legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci di maggioranza **tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) di cui al comma 12**, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato **ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1**, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. **In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1.** Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7. **Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.**

19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i

di cessazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.

generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17. ~~In tal caso, e qualora~~ **successivamente** l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, ~~si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.~~ Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.

20. Nel caso in cui le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 12 o dell'unica lista di cui al comma 19 per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, seguendo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale i candidati sindaci sono stati elencati rispettivamente nella prima e nella seconda sezione della lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

21. INVARIATO.

22. INVARIATO

20. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

21. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

\* \* \*

## Articolo 23 - Controllo Contabile

La modifica proposta alla rubrica e nel corpo del testo dell'articolo 23 si rende opportuna al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata con quella introdotta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che ha recepito la direttiva 2006/43/CE. L'ulteriore modifica proposta all'articolo 23 consiste in una mera precisazione testuale.

### VERSIONE VIGENTE

#### Art. 23 - Controllo Contabile

1. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

### VERSIONE PROPOSTA

#### Art. 23 - ~~Controllo Contabile~~ Revisione legale dei conti

1. ~~Il controllo contabile~~ La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

\* \* \*

## Articolo 24 - Esercizio sociale

La modifica proposta al comma 2 dell'articolo 24 è volta a introdurre la possibilità, in presenza delle condizioni di legge pro tempore vigenti, di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### VERSIONE VIGENTE

#### Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### VERSIONE PROPOSTA

#### Art. 24 - Esercizio sociale

1. INVARIATO
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrono le condizioni di legge pro tempore vigenti, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.



\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche allo Statuto qui illustrate e motivate dia luogo al diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

Come precisato in premessa, le modifiche dello statuto sono sospensivamente condizionate alla, ed entreranno in vigore dalla, iscrizione nel Registro delle Imprese, dell'atto notarile di cessione della quota di Transalpina detenuta da Delmi a EDF o ad altra società da quest'ultima interamente controllata, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del contratto di compravendita di tale quota di Transalpina, stipulato da EDF, Delmi e A2A in data 15 febbraio 2012.

## Proposta di delibera

*Signori Azionisti,*

se concordate con le motivazioni delle modifiche dello statuto appena illustrate, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

### NONA DELIBERAZIONE

**"L'assemblea degli azionisti,**

- esaminata la relazione degli amministratori all'assemblea;
- preso atto delle proposte di modifica di taluni articoli dello statuto vigente

*delibera*

- i) di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche degli articoli: 5 (Capitale Sociale), 6 (Azioni di risparmio e Rappresentante comune), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 12 (Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti), 13 (Assemblee speciali), 14 (Consiglio di Amministrazione), 16 (Cariche sociali - Comitati), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio sindacale), 23 (Controllo contabile), 24 (Esercizio sociale) dello statuto nei termini sopraindicati, stabilendo che tali aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche sono sospensivamente condizionate all'iscrizione, ed entreranno in vigore con decorrenza dalla data di iscrizione, nel Registro delle Imprese, dell'atto notarile di cessione della quota di Transalpina di Energia S.r.l. detenuta da Delmi S.p.A. a Electricité de France S.A. o ad altra società da quest'ultima interamente controllata, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del contratto di compravendita di tale quota di Transalpina di Energia S.r.l. stipulato da Electricité de France S.A., Delmi S.p.A. e A2A S.p.A. in data 15 febbraio 2012;
- ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato pro tempore, in via tra loro congiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione e per accertare l'attuarsi della condizione sospensiva e depositare, in tal caso, il nuovo testo dello statuto.

Si allega il testo statutario proposto.

Milano, 2 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Renato Ravanelli

## STATUTO CON EMENDAMENTI PROPOSTI

### Statuto della Edison S.p.A.

#### TITOLO I

#### Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

##### Art. 1 - Denominazione

1. La Società è denominata "EDISON S.p.A.". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

##### Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

##### Art. 3 - Oggetto

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:
  - a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
  - b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
  - c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
  - d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
  - e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
  - f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).
2. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.
3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie e utili funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.
4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.
5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

##### Art. 4 - Durata


1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

#### TITOLO II

#### Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti - Recesso

##### Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 diviso in numero 5.291.700.671 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).



A large, stylized handwritten signature is written at the bottom of the page, overlapping the text of Article 5.

2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
6. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

#### **Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune**

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui.
5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.
6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti**

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.
3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.
4. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

#### **Art. 8 - Recesso**

1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:
  - a) proroga del termine di durata della Società;
  - b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## TITOLO III Assemblea

### Art. 9 - Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
4. Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.
5. Per il diritto da parte dei soci, che rappresentino la percentuale minima fissata dalla legge, di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, valgono le disposizioni di legge.

### Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine della data sopra indicata - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.
3. La notifica della delega alla Società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

### Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto per la nomina degli amministratori e dall'art. 22 del presente statuto per la nomina del Collegio Sindacale.

### Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

### Art. 13 - Assemblee speciali

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applica il medesimo termine di cui al comma 1 dell'art. 10.




## TITOLO IV Amministrazione

### Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da un ulteriore amministratore e, quindi, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 23. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione può aumentare il numero, provvedendo alle relative nomine secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, senza applicazione della procedura per liste. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applicano, in tal caso, le disposizioni previste dal comma 25.
6. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 18 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 13 (tredici). La lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società deve contenere almeno 2 (due) candidati (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, devono assicurare, nella composizione della lista, il rispetto di tale equilibrio nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
7. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
8. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o

fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.

9. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.
10. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
11. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 8, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'identità e qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
12. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate come non presentate.
13. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 18 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 2.
14. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
  - (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea meno una unità;
  - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.
15. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 14 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.



16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa, delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.
17. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.
18. Nel caso in cui (i) la lista di cui alla lettera (a) del comma 14, ovvero (ii) l'unica lista di cui al comma 16, non contenga un numero sufficiente di candidati, ovvero non contenga un numero sufficiente di candidati in possesso del requisito di indipendenza, ovvero ancora, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 14 o dell'unica lista di cui al comma 16 necessario per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, secondo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale gli amministratori sono stati elencati nella lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
19. Le disposizioni che precedono, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di composizione di cui al precedente comma 2, non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
20. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.
21. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, assicurando, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 14 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.
22. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono assicurando, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.
23. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 7 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel

- capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 8), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto di 1 (una) unità.
24. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
25. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 23 e 24 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 11.
26. Le procedure di sostituzione di cui ai precedenti commi devono comunque assicurare, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.
27. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
28. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

#### Art. 15 - Compensi agli amministratori

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.
4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

#### Art. 16 - Cariche sociali - Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o più dei suoi componenti, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
5. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.



#### Art. 17 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:
  - a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
  - b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
  - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
  - d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
  - e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-*ter* del codice civile;
  - f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7 comma 2.

#### Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori intervenuti e non astenuti.
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.

#### Art. 19 - Informativa periodica

1. Fermo quanto previsto all'art.16, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 20 - Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

#### Art. 21 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari


Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

### TITOLO V

## Collegio sindacale e revisione legale dei conti

#### Art. 22 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Le liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati non inferiore a tre, devono assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.



4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.
5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprono già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.
9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
  - almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
  - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
    - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
    - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 20 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 1.
12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
  - (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti ovvero, nel caso in cui, avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b), non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;
  - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.
13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.
14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.
15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
16. Le disposizioni che precedono, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio fra i generi di cui al precedente comma 1, non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.
17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo,

anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) di cui al comma 12, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.
19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17 e qualora successivamente l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.
20. Nel caso in cui le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 12 o dell'unica lista di cui al comma 19 per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, seguendo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale i candidati sindaci sono stati elencati rispettivamente nella prima e nella seconda sezione della lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
21. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
22. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

#### **Art. 23 – Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

## **TITOLO VI**

### **Bilancio - Utili**

#### **Art. 24 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrono le condizioni di legge pro tempore vigenti, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 25 - Destinazione degli utili**

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.
3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.
5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai comma 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

#### **Art. 26 - Acconti sui dividendi**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom center of the page.

## **TITOLO VII Liquidazione**

### **Art. 27 - Scioglimento e liquidazione**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
3. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

## **TITOLO VIII Disposizioni Generali**

### **Art. 28 - Rinvio alle norme di legge**

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

### **Art. 29 - Domicilio degli azionisti**

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

\* \* \*

Le modifiche del presente Statuto sono sospensivamente condizionate all'iscrizione, ed entreranno in vigore con decorrenza dalla data di iscrizione, nel Registro delle Imprese, dell'atto notarile di cessione della quota di Transalpina di Energia S.r.l. detenuta da Delmi S.p.A. a Electricité de France S.A. o ad altra società da quest'ultima interamente controllata, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del contratto di compravendita della quota di Transalpina di Energia S.r.l. stipulato da Electricité de France S.A., Delmi S.p.A. e A2A S.p.A. in data 15 febbraio 2012.

Milano, 2 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Renato Ravanelli

All."B" al n. 18.480/5.946 di rep.  
**STATUTO DELLA EDISON S.p.A**

**- TITOLO I -**  
*Denominazione - Sede - Oggetto - Durata*

**Art. 1 - Denominazione**

1. La Società è denominata "EDISON S.p.A.". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Art. 2 - Sede**

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

**Art. 3 - Oggetto**

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:

- a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
- b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
- c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
- e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
- f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).

2. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.

4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.

5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

#### **Art. 4 – Durata**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

#### **- TITOLO II -**

#### ***Capitale Sociale - Azioni – Obbligazioni e Finanziamenti – Recesso***

#### **Art. 5 – Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 diviso in numero 5.291.700.671 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).

2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.

3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.

4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

5. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

6. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

#### **Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune**

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui.

5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere

convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.

6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti**

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.

3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.

4. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

### **Art. 8 – Recesso**

1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **- TITOLO III - Assemblea**

### **Art. 9 – Convocazione**

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.

3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.

4. Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.

5. Per il diritto da parte dei soci, che rappresentino la percentuale minima fissata dalla legge, di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, valgono le disposizioni di legge.

#### **Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea**

1. Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine della data sopra indicata - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

3. La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni**

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando quanto previsto dall'art.14 del presente statuto per la nomina degli amministratori e dall'art. 22 del presente statuto per la nomina del Collegio sindacale.

#### **Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

#### **Art. 13 - Assemblee speciali**

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto

compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.

2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applica il medesimo termine di cui al comma 1 dell'art. 10.

#### **- TITOLO IV -** ***Amministrazione***

##### **Art. 14 - Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da un ulteriore amministratore e, quindi, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 23. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione può aumentare il numero, provvedendo alle relative nomine secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, senza applicazione della procedura per liste. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applicano, in tal caso, le disposizioni previste dal comma 25.

6. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 18 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista

contiene un numero di candidati non superiore a 13 (tredici). La lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società deve contenere almeno 2 (due) candidati (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, devono assicurare, nella composizione della lista, il rispetto di tale equilibrio nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

7. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

8. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.

9. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.

10. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la società.

11. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le

liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 8, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

12. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate come non presentate.

13. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 18 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 2.

14. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

(a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea meno 1 (una) unità;

(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

15. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 14 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.

16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa, delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.

17. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.

18. Nel caso in cui (i) la lista di cui alla lettera (a) del comma 14, ovvero (ii) l'unica lista di cui al comma 16, non contenga un numero sufficiente di

candidati, ovvero non contenga un numero sufficiente di candidati in possesso del requisito di indipendenza, ovvero ancora, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 14 o dell'unica lista di cui al comma 16 necessario per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, secondo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale gli amministratori sono stati elencati nella lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

19. Le disposizioni che precedono, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di composizione di cui al precedente comma 2, non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

20. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.

21. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, assicurando, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 14 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.

22. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono assicurando, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.

23. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In

mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 7 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 8), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto di 1 (una) unità.

24. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

25. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 23 e 24 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 11.

26. Le procedure di sostituzione di cui ai precedenti commi devono comunque assicurare, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.

27. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

28. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

#### **Art. 15 - Compensi agli amministratori**

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

#### **Art. 16 - Cariche sociali – Comitati**

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o più dei suoi componenti, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

5. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17 - Poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
- d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
- e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-*ter* del codice civile;
- f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7 comma 2.

#### **Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori intervenuti e non astenuti.
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.

#### **Art. 19 - Informativa periodica**

1. Fermo quanto previsto all'art.16, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20 – Rappresentanza**

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

#### **Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

### **- TITOLO V -**

#### ***Collegio sindacale e revisione legale dei conti***

#### **Art. 22 - Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Le liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati non inferiore a tre, devono assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.

4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.

5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprano già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in

conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.

7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.

9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
- gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 20 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 1.

12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti ovvero, nel caso in cui, avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b), non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;

(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.

13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.

14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.

15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.

16. Le disposizioni che precedono, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio fra i generi di cui al precedente comma 1, non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà

data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) di cui al comma 12, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.

19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17 e qualora, successivamente, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.

20. Nel caso in cui le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 12 o dell'unica lista di cui al comma 19 per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, seguendo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale i candidati sindaci sono stati elencati rispettivamente nella prima e nella

seconda sezione della lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

21. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

22. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

#### **Art. 23 – Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

### **- TITOLO VI - Bilancio – Utili**

#### **Art. 24 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrono le condizioni di legge pro tempore vigenti, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 25 - Destinazione degli utili**

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.

2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.

3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.

4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.

5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai comma 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

#### **Art. 26 - Acconti sui dividendi**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

### **- TITOLO VII - *Liquidazione***

#### **Art. 27 - Scioglimento e liquidazione**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
3. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

### **- TITOLO VIII - *Disposizioni Generali***

#### **Art. 28 - Rinvio alle norme di legge**

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.


#### **Art. 29 - Domicilio degli azionisti**

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.  
F.to Renato Almicare Ravanelli  
F.to Piergaetano Marchetti notaio

Allegato n° 2 al 18/4/2012  
 C. 18/4/2012  
 F. 18/4/2012

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/04/2012 in prima convocazione.  
 Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	ARMAROLLI MARCO	0	10
1	0	ARMENTANO FAUSTO	10	0
0	1	BALDUZZI ELENA	0	519.415.677
1	0	BORLENGHI FRANCO	5.000	0
1	1	CARAVAGGI LUIGI VITTORIO	25.000	300.000
0	1	COMPAGNIA EMILIO	0	6.000
0	1	CONTESSOTTO ANGELA - SERVIZIO TITOLI SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO	0	5.400
0	1	DE LORENZI FRANCESCO	0	1.175.053.827
1	1	GIRELLI CONSOLARO LUIGI	1.000	1.000
1	0	MONETTI LORENZO	5	0
1	0	MULA LUIGI	1.000	0
0	1	PENCO SALVI UMBERTO	0	1.003.009.126
0	84	PISTILLI MARCELLO	0	51.230.362
1	0	ROSCIO EUGENIO	10.000	0
1	0	SIMONE MICHELE	10.000	0
8	92	Apertura Assemblea	52.015	4.749.021.402
TOTALE COMPLESSIVO:			4.749.073.417	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	0	BOLLENO MASSIMO <i>di cui 5.450 in garanzia a SAN PAOLO - I MI SPA di cui 5.450 in garanzia a SAN PAOLO - I MI SPA</i>	955.450	0
TOTALE COMPLESSIVO:			1.007.465	4.749.021.402
TOTALE COMPLESSIVO:			4.750.028.867	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	2	MARTORELLI GIORGIO	0	26.453.727
-1	0	MONETTI LORENZO	-5	0
8	94	Bilancio al 31/12/2011	1.007.460	4.775.475.129
TOTALE COMPLESSIVO:			4.776.482.589	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
8	94	Ripianamento della perdita d'esercizio	1.007.460	4.775.475.129
TOTALE COMPLESSIVO:			4.776.482.589	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
-1	0	ARMENTANO FAUSTO	-10	0
7	94	Relazione sulla Remunerazione	1.007.450	4.775.475.129
TOTALE COMPLESSIVO:			4.776.482.579	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
7	94	Nomina del consiglio di amministrazione	1.007.450	4.775.475.129
TOTALE COMPLESSIVO:			4.776.482.579	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
-1	0	BORLENGHI FRANCO	-5.000	0
0	-1	COMPAGNIA EMILIO	0	-6.000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/04/2012 in prima convocazione.  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
-1	0	ROSCIO EUGENIO	-10.000	0
5	93	Nomina del Presidente del CDA	992.450	4.775.469.129
TOTALE COMPLESSIVO:			4.776.461.579	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
5	93	Determinazione della durata in carica del CDA	992.450	4.775.469.129
TOTALE COMPLESSIVO:			4.776.461.579	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
5	93	Determinazione compenso CDA	992.450	4.775.469.129
TOTALE COMPLESSIVO:			4.776.461.579	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
-1	0	BOLLINO MASSIMO <i>di cui 5.450 in garanzia a SAN PAOLO - IMI SPA di cui 5.450 in garanzia a SAN PAOLO - IMI SPA</i>	-955.450	0
0	-2	MARTORELLI GIORGIO	0	-26.453.727
-1	0	MULA LUIGI	-1.000	0
3	91	Riduzione riserva	36.000	4.749.015.402
TOTALE COMPLESSIVO:			4.749.051.402	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
3	91	Approvazione modifiche Statuto	36.000	4.749.015.402
TOTALE COMPLESSIVO:			4.749.051.402	

**EDISON S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**  
**in prima convocazione**  
**\* ELENCO DELEGANTI \***

1	Delegante di <b>ARMAROLLI MARCO</b> FINPACO S.R.L.	Tessera n° 8 10
		10
2	Delegante di <b>BALDUZZI ELENA</b> RICHIEDENTE: MODIANO PIETRO/CARLO TASSARA S.P.A. <i>di cui 387.150.000 in garanzia a UNICREDIT SPA;</i> <i>di cui 12.665.677 in garanzia a UNICREDIT SPA;</i> <i>di cui 4.100.000 in garanzia a SAN PAOLO - IMI SPA;</i> <i>di cui 115.500.000 in garanzia a SAN PAOLO - IMI SPA</i>	Tessera n° 3 519.415.677
		519.415.677
3	Delegante di <b>CARAVAGGI LUIGI VITTORIO</b> MARTINENGGHI IVANA CLARA	Tessera n° 7 300.000
		300.000
4	Delegante di <b>COMPA' EMILIO</b> BECCHETTI LILIANA	Tessera n° 4 6.000
		6.000
5	Delegante di <b>CONTESSOTTO ANGELA - SERVIZIO TITOLI SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO</b> FABRIS CARLO	Tessera n° 1 5.400
		5.400
6	Delegante di <b>DE LORENZI FRANCESCO</b> TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.	Tessera n° 14 3.175.053.827
		3.175.053.827
7	Delegante di <b>GIRELLI CONSOLARO LUIGI</b> PAROLINI MARTA	Tessera n° 5 1.000
		1.000
8	Deleganti di <b>MATTORELLI GIORGIO</b> RICHIEDENTE: J.P.MORGAN MARKETS LIMITED/AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED/AMBER ITALIA EQUITY	Tessera n° 18 23.148.104 3.305.623
Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2		26.453.727
9	Delegante di <b>PENCO SALVI UMBERTO</b> MNTC HOLDING S.R.L.	Tessera n° 13 1.003.009.126
		1.003.009.126
10	Deleganti di <b>PISTILLI MARCELLO</b> AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK/GOVERNMENT OF NORWAY AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/THE GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST AGENTE: NORTHERN TRUST -LO/FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND AGENTE: NORTHERN TRUST -LO/FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	Tessera n° 2 11.281.883 3.518 12.408 390.000 27.051 110.858

\* ELENCO DELEGANTI \*

AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	214.172
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	1.233.617
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	495.266
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	8.677
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	11.650
AGENTE:HSBC BANK PLC/NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	11.254
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	235.766
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	5.096
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD	7.029
STICHTING TRUST F&C UNHEDGE	806.028
AGENTE:HSBC BANK PLC/EPWORTH INVESTMENT FUND	5.000
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	2.030.145
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	424.615
AGENTE:HSBC BANK PLC/FRIENDS PROVIDENT PENSIONS LIMITED	2.768.138
AGENTE:HSBC BANK PLC/HSBC EUROPEAN INDEX FUND	26.000
RICHIEDENTE:CBLDN S/A CIP-DEP AVIVA INVESTORS NORWICH UNION/AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	11.390
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	29.896
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	19.099
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	276.070
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST	1.139
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/LEGAL & GENERAL BARCLAYS WORLDWIDE TRUST	8.649
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	28.660
AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED	12.180
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WORLD EX - U.K. EQ INDEX F	9.761
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	12.912
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	38.111
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	6.350
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI	1.198.041
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ400045825	766.524
AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA/VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	11.129
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	72.700
RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL/LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.	71.928
RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL/LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2.589.196
RICHIEDENTE:CBLDN SA FRIENDS PROVIDENT LIFE AND PENSIONS LIMITED/FRIENDS PROVIDENT LIFE PENSION LTD	819.253
RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO/IRISH LIFE ASSURANCE	462.305
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/ROYCE TOTAL RETURN FUND	194.500
FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD AM/LOT 43/FRR01G	223.038
STICHTING BEWAAR ANWB	54.632
RBS PLC AS TRUSTEE OF THE BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND OFI AM	176.057
	2.300.000
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/FIRST TRUST EUROPE ALPHADIX FUND	21.426
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPH	234.753
AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA/ODEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE	822.220
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	3.430
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE	3.581
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	15.411
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	3.267
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	126.260
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 2	80.607
AGENTE:UBS AG LONDON BRANCH/PSAM EUROPE MASTER FUND LTD	71.644
AGENTE:NORTHERN TRUST -LO/NAV CANADA PENSION PLAN	152.341
AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM/JP MORGAN FUNDS	321.731
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172	10.119
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E	13.023
PSAM WORLDARB - MASTER FUND LTD C O P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT	1.305.306
RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL/LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	57.752
RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB/ALPHAS MANAGED A/CS PLATFORM LTD-GLOBAL EVENT UCITS SEG PRT C/O P. SCHOENFELD	246.963

\* ELENCO DELEGANTI \*

RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC/SPARTAN PARTNERS LP C/O P. SCHOENFELD ASSET MNGT LP	38.302
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC/HPR ED GLOBAL MASTER TRUST C/O SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP	116.698
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC/LYXOR/PSAM WORLDARB FUND LTD C/O P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP	313.995
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC/PSAM WORLDARB MASTER FUND LTD C/O SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP	71.230
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	25.800
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LOW VOLATILITY ETF	4.499
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/F+C INSTITUTIONAL INVESTMENT FUNDS ICVC-INST EUROPEAN FUND	3.045.326
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	44.471
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/CENTAURUS INTERNATIONAL RISK ARBITRAGE MASTER FUND LIMITED	1.586.307
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/LYXOR/CENTAURUS INTERNATIONAL RISK ARBITRAGE FUND LIMITED	161.484
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/CENTAURUS SMALL AND MID CAP INTERNATIONAL RISK ARBITRAGE MASTER FUND LIMITED	701.978
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/NOMURA CENTAURUS INTERNATIONAL RISK ARBITRAGE FUND	160.384
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/CENTAURUS GLOBAL CATALYST MASTER FUND LIMITED	2.128.219
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/LYXOR IMAP SANTIAGO PLC	1.624.000
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/TACONIC CAPITAL PARTNERS 1.5 LP	681.728
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/TACONIC OPPORTUNITY FUND LP	2.180.307
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/TACONIC OPPORTUNITY MASTER FUND LP	3.135.353
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/TACONIC MASTER FUND 1.5 LP M AND C CORPORATE SERVICES LIMITED	1.117.205
AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE/TACONIC OPPORTUNITY FUND II LP	782.896
RICHIEDENTE:CBLDN SA STICHTING PGGM DEPOSITORY/STICHTING PGGM DEPOSITORY	300.979
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	17.646

Numero di deleghe rappresentate dal badge:

84

51.230.362





1. strarord - riserva


N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Igr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	5.400	CONTESSOTTO ANGELA - SERVIZIO TITOLI SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO	FABRIS CARLO		0		X	
3	519.415.677	BALDUZZI ELENA	CARLO TASSARA S.P.A.		0		X	
5	2.000	GIRELLI CONSOLARO LUIGI	PAROLINI MARTA		1.000	X		
7	325.000	CARAVAGGI LUIGI VITTORIO	MARTINENGHI IVAMA CLARA		1.000	X		
8	10	ARMAROLLI MARCO	FINPACO S.R.L.		0		X	
13	1.003.009.126	PENCO SALVI UMBERTO	MNTC HOLDING S.R.L.		0		X	
14	3.175.053.827	DE LORENZI FRANCESCO	TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.		1.003.009.126	X		
15	10.000	SIMONE MICHELE			0		X	
2	51.230.362	PISTILLI MARCELLO			3.175.053.827	X		
1		ALPHAS MANAGED A/C/S PLATFORM LTD-GLOBAL EVENT		SCHEDA 1	246.963	X		
2		UCITS SEG PRT C/O P.SCHOENFELD ASSET MGMT LP		SCHEDA 3	11.390	X		
3		AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND		SCHEDA 3	3.581	X		
4		AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE		SCHEDA 3	28.660	X		
5		AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		SCHEDA 3	126.260	X		
6		AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED		SCHEDA 3	12.180	X		
7		AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED		SCHEDA 2	1.198.041	X		
8		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI		SCHEDA 2	13.023	X		
9		BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E		SCHEDA 2				
10		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		SCHEDA 2	44.471	X		
11		CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		SCHEDA 1	1.233.617	X		
12		CENTAURUS GLOBAL CATALYST MASTER FUND LIMITED		SCHEDA 4	2.128.219	X		
13		CENTAURUS INTERNATIONAL RISK ARBITRAGE MASTER FUND LIMITED		SCHEDA 4	1.586.307	X		
14		CENTAURUS SMALL AND MID CAP INTERNATIONAL RISK ARBITRAGE MASTER FUND LIMITED		SCHEDA 4	701.978	X		
15		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		SCHEDA 6	3.518	X		
16		CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN		SCHEDA 1	25.800	X		
17		ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED		SCHEDA 1	12.408	X		
18		EPWORTH INVESTMENT FUND		SCHEDA 6	5.000	X		
19		F+C INSTITUTIONAL INVESTMENT FUNDS ICVC- INST EUROPEAN FUND		SCHEDA 3	3.045.326	X		
20		FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPH		SCHEDA 1	234.753	X		
20		FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND		SCHEDA 1	21.426	X		



21	FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD ANWLOT	SCHEDA 1	223.038	X
22	43/FRR01G	SCHEDA 1	110.858	X
23	FORD MOTOR COMPANY-DEFINED BENEFIT	SCHEDA 1	27.051	X
24	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	SCHEDA 3	819.253	X
25	FRIENDS PROVIDENT LIFE PENSION LTD	SCHEDA 3	2.768.138	X
26	FRIENDS PROVIDENT PENSIONS LIMITED	SCHEDA 1	11.281.883	X
27	GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 1	7.029	X
28	HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD	SCHEDA 1	11.650	X
29	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY	SCHEDA 11	26.000	X
30	TRACKER FUND	SCHEDA 1	462.305	X
31	HSEC EUROPEAN INDEX FUND	SCHEDA 1	321.731	X
32	IRISH LIFE ASSURANCE	SCHEDA 2	3.430	X
33	JPMORGAN FUNDS	SCHEDA 1	17.646	X
34	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	SCHEDA 2	10.119	X
35	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	SCHEDA 1	71.928	X
36	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR	SCHEDA 2	8.649	X
37	PENSION FUND 13.F. NO 172	SCHEDA 1	2.589.196	X
38	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.	SCHEDA 1	57.752	X
39	LEGAL & GENERAL BARCLAYS WORLDWIDE TRUST	SCHEDA 1	276.070	X
40	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	SCHEDA 4	1.624.000	X
41	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	SCHEDA 4	161.484	X
42	LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	SCHEDA 1	495.266	X
43	LYXOR IMAP SANTIAGO PLC	SCHEDA 1	152.341	X
44	LYXOR/CENTAURUS INTERNATIONAL RISK ARBITRAGE FUND LIMITED	SCHEDA 4	160.384	X
45	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	SCHEDA 1	235.766	X
46	NAV CANADA PENSION PLAN	SCHEDA 1	11.254	X
47	NOMURA CENTAURUS INTERNATIONAL RISK ARBITRAGE FUND	SCHEDA 1	822.230	X
48	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	SCHEDA 9	2.300.000	X
49	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	SCHEDA 10	2.030.145	X
50	ODEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE	SCHEDA 1	71.644	X
51	OFLAM	SCHEDA 1	1.305.306	X
52	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	SCHEDA 1	1.139	X
53	PSAM EUROPE MASTER FUND LTD	SCHEDA 2	176.057	X
54	PSAM WORLDARB - MASTER FUND LTD C.O.P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT	SCHEDA 6	194.500	X
55	RBS LEGAL & GENERAL INTL INDEX TRUST	SCHEDA 2	6.380	X
56	RBS PLC AS TRUSTEE OF THE BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	SCHEDA 7	4.499	X
57	ROYCE TOTAL RETURN FUND	SCHEDA 6	72.700	X
	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B			
	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LOW VOLATILITY ETF			
	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD			

58	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	SCHEDA 6	29.896	X
59	SPARTAN PARTNERS LP C/O P. SCHOENFELD ASSET MNGT LP	SCHEDA 1	38.302	X
60	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SCHEDA 1	38.111	X
61	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	SCHEDA 1	8.677	X
62	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	SCHEDA 1	214.172	X
63	STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	SCHEDA 1	3.267	X
64	STICHTING BEWAAR ANWB	SCHEDA 1	54.632	X
65	STICHTING PGGM DEPOSITARY	SCHEDA 13	300.979	X
66	STICHTING TRUST F&C UNHEDGE	SCHEDA 3	806.028	X
67	T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	SCHEDA 1	15.411	X
68	TACONIC CAPITAL PARTNERS 1.5 LP	SCHEDA 5	681.728	X
69	TACONIC MASTER FUND 1.5 LP M AND C CORPORATE SERVICES LIMITED	SCHEDA 5	1.117.205	X
70	TACONIC OPPORTUNITY FUND II LP	SCHEDA 5	782.896	X
71	TACONIC OPPORTUNITY FUND LP	SCHEDA 5	2.180.307	X
72	TACONIC OPPORTUNITY MASTER FUND LP	SCHEDA 5	3.135.353	X
73	THE GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST	SCHEDA 8	390.000	X
74	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTB1400045825	SCHEDA 1	766.524	X
75	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	SCHEDA 1	5.096	X
76	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	SCHEDA 1	424.615	X
77	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	SCHEDA 1	9.761	X
78	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	SCHEDA 1	12.912	X
79	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	SCHEDA 1	11.129	X
82	VIER ED GLOBAL MASTER TRUST C/O SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP	SCHEDA 1	116.698	X
83	LYXOR/PSAM WORLDARB FUND LTD C/O P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP	SCHEDA 1	313.995	X
84	PSAM WORLDARB MASTER FUND LTD C/O SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP	SCHEDA 1	712.300	X
80	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 2	SCHEDA 1	80.607	X
81	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	SCHEDA 1	19.099	X

Tot. Non Votanti	1.749.051.402
% su Tot. Azioni	100,0000000000
% su Cap. Soc.	100,0000000000





2. straordinario - modifica statuto

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Assenuto
1	5.400	CONTESSOTTO ANGELA - SERVIZIO TITOLI SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO	FABRIS CARLO		0		X	
3	519.415.677	BALDUZZI ELENA	CARLO TASSARA S.P.A.		0		X	
5	2.000	GIRELLI CONSOLARO LUIGI	PAROLINI MARTA		1.000	X		
7	325.000	CARAVAGGI LUIGI VITTORIO	MARTINENGI IVANA CLARA		25.000	X		
8	10	ARMAROLLI MARCO	FINPACO S.R.L.		10	X		
13	1.003.009.126	PENCO SALVI UMBERTO	MINTC HOLDING S.R.L.		0	X		
14	3.175.053.827	DE LORENZI FRANCESCO	TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.		0	X		
15	10.000	SIMONE MICHELE			10.000	X		
2	51.230.362	PISTILLI MARCELLO			0			
1		ALPHAS MANAGED A/C/S PLATFORM LTD-GLOBAL EVENT UCITS SEG PRT C/O P.SCHOENFELD ASSET MGMT LP		SCHEDA 1	246.963		X	
2		AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND		SCHEDA 3	11.390		X	
3		AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE		SCHEDA 3	3.581		X	
4		AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		SCHEDA 3	28.660		X	
5		AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED		SCHEDA 3	126.260		X	
6		AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED		SCHEDA 3	12.180		X	
7		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI		SCHEDA 2	1.198.041		X	
8		BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E		SCHEDA 2	13.023		X	
9		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		SCHEDA 2	44.471		X	
10		CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		SCHEDA 1	1.233.617		X	
11		CENTAURUS GLOBAL CATALYST MASTER FUND LIMITED		SCHEDA 4	2.128.219	X		
12		CENTAURUS INTERNATIONAL RISK ARBITRAGE MASTER FUND LIMITED		SCHEDA 4	1.586.307	X		
13		CENTAURUS SMALL AND MID CAP INTERNATIONAL RISK ARBITRAGE MASTER FUND LIMITED		SCHEDA 4	701.978	X		
14		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		SCHEDA 6	3.518	X		
15		CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN		SCHEDA 1	25.800		X	
16		ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED		SCHEDA 1	12.408		X	
17		EPWORTH INVESTMENT FUND		SCHEDA 6	5.000	X		
18		F&C INSTITUTIONAL INVESTMENT FUNDS ICVC- INST EUROPEAN FUND		SCHEDA 3	3.045.326		X	
19		FIRST TRUST DEVELOPED MARKET'S EX-US ALPHA		SCHEDA 1	234.753		X	
20		FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND		SCHEDA 1	21.426		X	



*[Handwritten signature]*







Copia su supporto informatico conforme al documento originale su  
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22 comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n.  
82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Piergaetano Marchetti

Milano, 30 aprile 2012

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

